

TORNATA DEL 30 MARZO 1855

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Approvazione dell'articolo unico del progetto di legge per una convenzione di libero cabotaggio colla Svezia e Norvegia — Discussione del progetto di legge per l'esercizio del cabotaggio colle navi estere offerenti reciprocità — Obiezioni costituzionali del deputato Brunet e risposte del presidente del Consiglio e del relatore Farina P. — Approvazione dell'articolo unico — Votazione ed approvazione dei due progetti — Seguito della discussione del progetto di legge per la nuova classificazione delle strade di terraferma — Emendamento dei deputati Baino, Quaglia e Crosa al numero 1 dell'articolo 8 della Commissione — Opposizioni del ministro delle finanze — Parole in appoggio dei deputati Deprédis, Berruti e Menabrea — Rigetto dell'emendamento — Emendamento al numero 7 dell'articolo 4 del Ministero, presentato da trentun deputati, e svolto dal deputato Lanza — Opposizioni del ministro delle finanze, e parole in difesa dei deputati Mellana e Cavalli — Osservazioni e modificazioni del deputato Pernati — Temperamento proposto dal deputato Lanza — Relazione sul progetto di legge per facoltà alla divisione di Chamberi di contrarre un prestito — Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'interno per facoltà alla provincia del Genevese di contrarre un mutuo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL LIBERO CABOTAGGIO COLLA SVEZIA E NORVEGIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge concernente la convenzione colla Svezia e Norvegia pel libero esercizio del cabotaggio. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1930.)

Darò lettura del progetto di legge:

« *Articolo unico.* Piena ed intiera esecuzione sarà data alla dichiarazione per la reciproca concessione del cabotaggio scambiata tra il nostro Governo e quello di Sua Maestà il re dei Regni Uniti di Svezia e di Norvegia il 17 febbraio e 2 marzo 1855. »

Vogliono che si legga la dichiarazione?

Voci. No ! no !

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

(Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo è posto ai voti ed approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA LIBERTÀ DEL CABOTAGGIO COLLE NAZIONI OFFERENTI RECIPROCIÀ.

PRESIDENTE. Credo che, prima di procedere allo squittinio segreto, si potrebbe passare alla discussione dell'altro progetto di legge, relativo alla concessione dell'esercizio del cabotaggio a tutte le navi estere a condizione di reciprocità. (Sì ! sì !) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1931.)

Ne do lettura:

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere all'esercizio del cabotaggio sulle coste dei regi Stati le navi de' paesi esteri, a condizione di perfetta reciprocità. »

Se niuno domanda la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione dell'articolo.

(La Camera delibera affermativamente.)

Il deputato Brunet ha facoltà di parlare.

BRUNET. La legge testè votata relativa all'approvazione della convenzione di cabotaggio seguita col Governo di Svezia, fu presentata unita a quest'articolo, del quale trattasi in ora, formando così una legge sola. Il primo articolo della legge relativa alla Svezia accennava cioè l'approvazione di un trattato. Ora poi questo secondo articolo forma da per sè una legge, nella quale si stabilisce un principio generale, la facoltà nel Governo di addivenire a convenzioni particolari di cabotaggio con quelle nazioni che crederà opportuno, senza che più siano tali trattati nè notificati nè approvati dal Parlamento.

Trattandosi di una disposizione legislativa, la quale, come si è accennato, tende a stabilire come principio la facoltà nel potere esecutivo di assumere una obbligazione, sembra opportuno il vedere dapprima quale sia stata finora a tale riguardo la nostra legge e la nostra giurisprudenza.

Le convenzioni di cabotaggio rientrano nella categoria di quei trattati commerciali e di navigazione di cui è cenno nell'articolo quinto dello Statuto. In questo articolo è stabilito il principio che il Governo del Re può dichiarare la guerra, fare trattati d'alleanza, di commercio e di navigazione, a condizione però che le convenzioni o trattati, i quali non riescono ad aggravio delle finanze, siano semplicemente notificati al Parlamento, e, trattandosi invece di convenzioni che portino onere allo Stato, debbano essere dal Parlamento approvate.

Il principio stabilito in questo articolo dello Statuto è un principio stato confermato dalla giurisprudenza costituzionale di tutti i paesi, e se ne vede cenno in tutte le principali Costituzioni d'Europa.